Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele, snc – 98060 MONTAGNAREALE – 0941-315252 - 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 13/02/2018

OGGETTO: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani é è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO);

- **CHE** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- **CHE** il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della nuova Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a"***;

- **CHE** con Deliberazione della Giunta Municipale n° 91 del 14.11.2014 è stato costituito lo Ambito di Raccolta Ottimale ***"ARO - Montagnareale Voglia di Libertà"*** ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della Legge Regionale n° 9/2010, reso efficace ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2/Rif.-2017;

- **CHE** il Comune Montagnareale in passato con varie Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. n° 267, ha assicurato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, e/o conferimento a centri convenzionati Conai per il loro recupero o smaltimento, dei rifiuti solidi urbani, stante l'inadempienza dalla Società d'ambito *Ato Me2 S.p.a.* prima, e la mancata operatività della nuova società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "*Messina Provincia Società Consortile S.p.a"* oggi;

- **CHE** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale le per i Rifiuti e l'Inquinamento, con propria nota acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n° 8713 del 4 settembre 2015 ha richiamato questo Ente al rispetto dei requisiti di legittimità per il reitero delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex art.191 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella necessità di tutelare l'ambiente e l'incolumità pubblica abbia operato nell'impossibilità di procedere altrimenti;

PREMESSO che nelle more dell'effettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*** o dell'ambito di raccolta ottimale ***"ARO - Montagnareale Voglia di Libertà",*** con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n° 207 del 4 luglio 2017, questo Ente ha provveduto all'indizione di gara

mediante procedura negoziata Art. 36 comma 2, lettera b) D. Legislativo n° 50/2017 come implementato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 per il Servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale", in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come recepito nella Regione Siciliana;

- **CHE** dalle risultanze di gara, il servizio di: *"Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale"* è stato aggiudicato alla ditta Eco Geos S.r.l – Partita Iva 03384760835 , con sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME) sino all'effettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*** e/o dell'ambito di raccolta ottimale ***"ARO - Montagnareale Voglia di Libertà",*** e comunque per un periodo massimo di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08 agosto 2018;

- **CHE** nel mentre la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ***"SRR Messina Provincia SCPA"*** ha indetto la *"Gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017"*;

- **CHE** la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ***"SRR Messina Provincia SCPA"*** con propria nota Prot. 1127 del 24 luglio 2018, acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n° 4989 del 25 luglio 2018, ha trasmesso l' ***"AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI GARA – CIG 746871201F "***, aveva comunicato che i *"termini di presentazione delle offerte della gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica in 33 comuni della SRR Messina Provincia, di importo pari ad € 42.005.042,l6 Iva esclusa, già prorogati: entro le ore 13:00 del 01/08/2018, sono così ulteriormente prorogati: entro le ore 13:00 del 24/10/2018"*, con apertura della gara fissata per il 29 ottobre 2018;

PRESO ATTO che per quanto sopra appena espresso, ne la Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*** ne l'ambito di raccolta ottimale ***"ARO - Montagnareale Voglia di Libertà"*** erano in grado nell'esigenza immediata di garantire il servizio di che trattasi;

RITENUTO pertanto necessario, contingibile ed urgente, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dovuto intervenire nel servizio di che trattasi con l'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 2018;

PRESO ATTO della pervenuta nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a",*** registrata al n°7059 dello 06 novembre 2018, la quale comunicava che il proprio Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2018, a seguito della Sentenza n. 2005/2018 emessa dal Presidente della IV Sezione del TAR di Catania, ha deliberato l'annullamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio integrato di igiene ambientale sul territorio dei 33 Comuni interessati e, al contempo, la predisposizione degli atti per l'indizione di una nuova gara d'appalto;

DATO ATTO che l'Ordinanza Sindacale n° 41 del 10 agosto 2018 è giunta in scadenza il giorno 10 novembre 2018;

RITENUTO pertanto necessario, contingibile ed urgente, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dovuto intervenire nel servizio di che trattasi con l'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 novembre 2018;

DATO ATTO che l'Ordinanza Sindacale n° 57 del 13 novembre 2018 è giunta in scadenza il giorno 12 febbraio 2019;

PRESO ATTO della pervenuta nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a",*** registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n°171 dell' 11 gennaio 2019 avente per oggetto: *"Gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 1/2017 – Richiesta pubblicazione Bando e Disciplinare di gara."*, la quale indica nel giorno 7 marzo 2019 il termine ultimo ed utile per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di tutelare la salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO, nelle more della attuazione e conclusione delle relative operazioni di gara da parte della Società Consortile: "***Messina Provincia Società Consortile S.p.a"***, e quindi conseguente avvio operativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di dover comunque assicurare l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto in discarica e/o a centri specializzati per il loro recupero smaltimento dei rifiuti solidi urbani

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che *"qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. ….. omissis……."*;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, doversi derogare alle procedure di affidamento di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima individua nelle Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti e negli ARO i soggetti preposti alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi;

VISTA la L.R. 8 aprile 2010, n. 9 *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

a) di intervenire nel servizio per l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della conclusioni delle operazioni di gara, affidamento ed avvio operativo della gestione integrata dei rifiuti da parte della Società Consortile:"***Messina Provincia Società Consortile S.p.a"*;**

b) di affidare alla ditta **Eco Geos S.r.l – Partita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME)**, il servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Contratto Repertorio Comune di Montagnareale n° 174 del 05/06/2018 - Registrato Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Serie IT Numero 3944 del 18 giugno 2018, e **per il periodo: 13 febbraio 2019 – 13 maggio 2019**. Salvo nel mentre la conclusione delle fasi di gara ed affidamento da porre in essere da parte della Società Consortile ***"Messina Provincia Società Consortile S.p.a"***, e quindi l'avvio operativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché eventuali e sopravvenute esigente e disposizioni da parte degli organi competenti in materia;

c) di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, alla L.R. 9/2010, al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed a tutte le altre norme che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;

d) che alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortile S.p.a.;

e) Di Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Messina, al Presidente della Regione, alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Provincia Società Consortile S.p.a, nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia.

f) Notificare copia della presente:

- alla ditta **Eco Geos S.r.l – Partita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME)**;
- al Responsabile della Polizia Municipale;

g) Onerare il R.u.p. ed il Responsabile dell'Area Tecnica a perfezionare, per quanto di rispettiva competenza, l'affidamento previa attribuzione delle risorse necessarie;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DA ATTO

che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia,

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, 13 FEB 2019 2019.

COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME)

Il Vice Sindaco